

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1688}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL DUCA, DE CINQUE, FELICI, GRASSI BERTAZZI
MAGGIONI**

Presentata il 28 luglio 1977

Costituzione dell'Ente nazionale per le informazioni
e per le ricerche statistiche (ENIRS) e delle agenzie
regionali di statistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dispone che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge. La presente proposta, come si vedrà, non è avanzata con l'intento di togliere al Governo la delega, concessa con la legge citata, a fondere o ristrutturare gli enti pubblici, ma è avanzata con l'intento di procedere alla costituzione di un ente totalmente nuovo, nello spirito del richiamato articolo 4, destinato ad assorbire anche le funzioni e le attribuzioni dei quattro istituti ora esistenti (ISTAT, ISCO, ISPE, INEA).

A questa nuova istituzione si propone di dare la denominazione di Ente nazionale

per le informazioni e per le ricerche statistiche (ENIRS) in quanto sembra riassumere e significare l'intera sfera delle attività cui può essere destinato. Comunque, qui non si fa questione di denominazione più o meno accettabile e, in ogni caso, conseguente, si cerca piuttosto di riconoscere la necessità, l'utilità e la funzionalità di una istituzione che deve essere protesa ad una attività che sia necessaria e utile, di beneficio e di progresso per il paese.

Per questi irrinunciabili requisiti se ne è prevista la collocazione tra gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione, alle dipendenze del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, ponendo in essere con-

temporaneamente quel decentramento istituzionale e amministrativo che può assicurare all'ente dinamismo di attività e concentrazione di studio di sicuro affidamento.

È, ciò che possiamo definire con lo Zanobini, quella entificazione dei fini sociali dello Stato che non consiste nella concessione di una autonomia simile a quella dei privati, ma una autonomia preordinata dallo Stato stesso al migliore conseguimento dei fini medesimi. È opportuno, a tale proposito, ricordare che la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nella seduta del 20 dicembre 1972, presentò un ordine del giorno, che fu accolto dal Governo, per studiare le soluzioni più idonee a un necessario coordinamento delle ricerche, fino a pervenire a una unificazione degli istituti ISCO, ISPE, ISTAT, INEA.

È invece doveroso ricordare quanto rilevato dalla Corte dei conti e riportato nella relazione che la stessa Corte ha presentato al Parlamento sulla gestione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per gli esercizi dal 1967 al 1973. Ed è molto importante ciò che la Corte dei conti argomenta sull'ISPE, con frequenti richiami anche all'ISCO e all'ISTAT, sulla importanza e sulla efficienza degli organismi che devono fornire la materia prima per una buona programmazione economica. Ma le osservazioni della Corte vanno anche oltre ed esaminano « il modo di essere » di detti organismi, arrivando a sottolineare « l'esigenza di un collegamento più intenso e sistematico specialmente tra ISPE ed ISCO, anche in considerazione del crescente spazio che i problemi congiunturali hanno conquistato nella tematica della programmazione. Occorre infatti evitare che le difficoltà concrete di distinguere senza pregiudizio i problemi di breve periodo da quelli di medio periodo e, al limite, l'impossibilità della distinzione, possano comportare, da un lato, una sorta di indifferenza del Ministero del bilancio ad avvalersi dell'uno o dell'altro istituto, e, dall'altro, l'uso privilegiato dell'ISPE, per il suo più intimo collegamento col Ministero, anche verso tematiche che l'ISCO cura in modo istituzionale e nell'esercizio dei suoi più autonomi poteri ». E ancora dalla medesima relazione della Corte dei conti: « ... Sembra infatti che la via del recupero del ruolo autonomo dell'ISPE debba necessariamente passare attraverso il ridimensionamento delle funzioni finora effettivamente

svolte e la sua restituzione agli scopi essenziali che furono alla base della sua concezione, liberando l'ente da attività e problematiche di tipica pertinenza del Ministero del bilancio, anche al fine di arrestare e quindi invertire il processo di burocratizzazione in atto » e questo perché: « In sostanza l'ISPE — organo tecnico esterno alla organizzazione burocratica del Ministero del bilancio — è inidoneo a svolgere i propri compiti, pur chiaramente definiti in astratto, senza la intermediazione del Ministero predetto, sotto questo profilo ancora differenziandosi da altri organismi consimili, in particolare l'ISCO e l'ISTAT ».

Le osservazioni svolte dalla Corte dei conti confermano la validità del principio istituzionale degli enti pubblici; costituire degli enti, persone giuridiche strumentali, al fine di sviluppare quei lavori e ottenere quei risultati che l'amministrazione diretta dello Stato non può perseguire, in quanto organo burocratico, gerarchicamente soggetto al Ministro, potere esecutivo.

Questi concetti, in vario modo formulati, si ritrovano spesso espressi in dottrina, in diritto e in giurisprudenza. Sono principi a cui ci si attiene ogni volta che si vuole rendere più efficiente una qualche branca della pubblica amministrazione non strettamente pertinente con l'esercizio del potere esecutivo e che hanno condotto il Parlamento alla formulazione della legge 20 marzo 1975, n. 70. Per questo, ad esempio, i senatori Tanga, Santalco e Rosa, nel presentare una proposta di legge tendente a ristrutturare la Cassa depositi e prestiti (10 aprile 1975, n. 2039 — Senato) ne proponevano la costituzione in ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma. « In ciò confortati anche dal prevalente orientamento amministrativo attuale, inteso a scorporare dall'amministrazione diretta dello Stato tutte quelle attività di carattere prettamente aziendale, che nulla hanno a che vedere con l'attività statale, se non avendo riguardo al fine di utilità pubblica generale ».

Quanto all'ISTAT, il discorso si fa più remoto. Non è la prima volta che questo istituto si trova al centro delle discussioni sulla materia statistica, e non potrebbe essere diversamente, essendo l'ISTAT il massimo organo di produzione delle statistiche a cui attingono anche l'ISCO e l'ISPE. Già dalla nascita la sua collocazione è stata oggetto di accese discussioni, quasi inimma-

ginabili, dato il clima politico dell'epoca. Resta comunque un fatto: l'opposizione dell'alta burocrazia statale alla emanazione della legge di riforma dell'ISTAT a tre anni dalla sua fondazione, già questa avvenuta dopo decenni di studio e di proposte.

A titolo di informazione, si riporta un brano della relazione al Consiglio superiore di statistica del capo reparto del personale e degli affari generali tratto dagli Annali di statistica - serie VI - volume VII - edizione 1930, pag. 57: « Non è qui il caso di fare una minuta esposizione delle numerose difficoltà che si sono incontrate per giungere alla emanazione di questo decreto-legge (n. 1285 del 1929). Il Ministero delle finanze fu tra i maggiori oppositori al suo testo ed al suo contenuto, per le stesse ragioni per le quali non era stato possibile concordare insieme un testo di Regolamento interno (Finanze e tesoro erano riuniti in un unico Ministero, *n.d.r.*). Sono due concezioni opposte che si sono trovate di fronte: quella tradizionale della Ragioneria generale che vede nella statistica un ente di Stato da disciplinare con norme analoghe a quelle in vigore per le pubbliche amministrazioni, in quanto riguarda lo stato giuridico del personale e la tutela sullo svolgimento dell'azione amministrativa: in altri termini un ente da burocratizzare nell'ordinamento e da vincolare nell'azione; e quella assai più moderna e innovatrice, alla quale la legge fondamentale (n. 1162 del 1926) volle ispirarsi nel sopprimere la Direzione generale della statistica per farla rivivere in un organismo agile nei metodi e nell'azione, onde dargli la possibilità di riconquistare alla statistica italiana il posto che aveva e che, per le sue gloriose tradizioni, ad essa compete ».

Ebbene, il 30 luglio 1974, il Governo di centro-sinistra presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge per riformare i ruoli del personale dell'ISTAT. Questo disegno di legge è ormai superato, in quanto a regolare il rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici è intervenuta la legge n. 70 del 1975, è tuttavia attuale per quel che concerne la struttura base dell'ISTAT; nella relazione a questo disegno di legge (n. 3154) è infatti detto: « A distanza di cinquant'anni circa dalla istituzione, si può rilevare oggi che l'ordinamento previsto dalle cennate disposizioni legislative ha assicurato all'Istituto, con il

riconoscimento della personalità giuridica e l'autonomia della gestione, la snellezza di funzionamento necessaria per il regolare e tempestivo assolvimento dei fini istituzionali ».

Nonostante questo importante riconoscimento, l'ISTAT non è stato incluso nella tabella allegata alla legge n. 70 del 1975, e questo è stato un grosso errore: si è posto il personale dipendente in stato di agitazione e si è parzialmente compromessa l'operatività dell'ente, ponendolo in attesa del riconoscimento di utilità previsto dall'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70. In altre parole si è creato uno stato di incertezza, che, con le sue intuibili conseguenze, non ha giovato e tuttora non giova al buon andamento della pubblica amministrazione.

Se l'intera materia della ricerca statistica deve essere rivista, lo si può fare anche con tutti e quattro gli enti compresi nella tabella della legge n. 75 del 1970, in quanto compresi « senza pregiudizio » di fusioni, ristrutturazioni, ecc.; se, invece, l'intenzione fosse quella di statizzare l'ISTAT, allora si dovrebbe provvedere con legge del Parlamento e non con un decreto delegato.

Comunque non potrà essere una pura e semplice statalizzazione del personale (o anche dell'ente stesso) a ridare efficienza e validità alla ricerca statistica, semmai sarà il contrario. Bisogna invece provvedere a recuperare i valori di tecnica e di studio e controllare con una Commissione parlamentare di vigilanza che questi non vengano attaccati dalla burocratizzazione strisciante; bisognerà fare in modo che a certi lavori sia addetto sempre personale qualificato specificamente per quei lavori ed evitare che per lo scontento se ne allontani in cerca di altre fonti di soddisfazione o che rimanga, frustrato, a fare un lavoro di *routine* e senza interesse professionale.

Una parola di conforto contro una burocratizzazione di questo genere di lavoro tecnico ci viene anche dalla « Relazione della Commissione per la riforma dell'Amministrazione dello Stato » presieduta dal senatore Medici (15 maggio 1963, pag. 33): « ... La Commissione deve, infatti, rilevare che la istituzione di alcuni enti è stata determinata, a suo tempo, proprio dall'eccessiva lentezza dell'azione amministrativa, dovuta alla complessità delle norme ed alla

pesantezza dei controlli, che ha reso l'Amministrazione dello Stato non sempre idonea all'assolvimento di compiti che pur rientravano nella sua specifica attività ».

Come tale osservazione sia giusta è dimostrato dal fatto che non solo in Italia, ma nella maggior parte dei paesi di civiltà progredita i servizi statistici sono stati affidati a istituti o uffici che, pur facendo parte della generale amministrazione degli Stati, sono pur sempre indipendenti e autonomi nella loro essenza e attività.

Anche nel campo di ricerca che si sta trattando c'è da preoccuparsi del più generale problema della libertà e della indipendenza dell'informazione. Questo è uno dei motivi che consigliano l'inserimento del nuovo ente nella sfera degli enti pubblici non economici, che possono usufruire oltre che di personalità giuridica propria, anche della conseguente autonomia di gestione amministrativa ed operativa.

L'importanza dell'autonomia amministrativa si appalesa immediatamente quando si pensi che il lavoro tecnico e di studio che deve essere svolto dall'ente non è assimilabile alla normale *routine* di Ministero per cui sono già previste la rigidità dei controlli e anche la rigidità di amministrazione e operatività. Per la ricerca statistica è diverso: da lavoro a lavoro, da indagine a indagine cambia il modellame, cambiano le norme, la tecnica, la metodologia; cambiano le fonti che forniscono i dati, le spese, i mezzi e i tempi di lavoro. Basti pensare all'enorme lavoro richiesto per i censimenti o alla relativamente più modesta statistica climatologica. Un ente che deve lavorare in queste condizioni deve per forza avere autonomia amministrativa, con i dovuti controlli, come tutti gli altri enti, ma autonomia.

L'autonomia operativa in parte si ricollega a quella amministrativa, in parte, invece, è a se stante: è quell'autonomia che permette all'ente di vivere in campo tecnico e scientifico di vita propria per essere al servizio della comunità pur non esplicando un servizio pubblico nella più comune accezione del termine.

Non si può permettere che si avanzi nemmeno il solo sospetto che l'operatività tecnica dell'ente sia inficiata da interferenze interessate a mostrare una realtà diversa dal vero. L'indipendenza operativa è forse da ritenersi ancora più necessaria di quella

amministrativa, per quanto non si veda come queste due condizioni possano essere disgiunte.

Sono, tutti quelli esposti, i motivi di fondo che inducono a collocare l'ente nell'area degli enti pubblici, con ancora maggiori garanzie sulla indipendenza della gestione, scartando *a priori* ogni sconsiderata ipotesi di statalizzazione che porrebbe l'attività dell'ente stesso in dipendente rapporto gerarchico dal Ministero. In questo modo risulta più facile dare attuazione all'articolo 97 della Costituzione che dispone: « i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge ed in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ».

Sul buon andamento e sull'imparzialità dell'amministrazione il Presidente del Consiglio inviò una circolare a tutti i responsabili della vita delle regioni (circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1972, n. 104590/9207) nella quale, tra l'altro, viene affermato: « La regione costituisce la nuova grande occasione per ricostruire un ordinamento adeguato alle esigenze moderne, ricostruzione affidata a sagge scelte sociali-economiche-politiche le quali sarebbero destinate in parte all'insuccesso se non facessero affidamento su una volontà di bene amministrare ».

Questa volontà di bene amministrare sarebbe sterilita se non si provvedesse a dotare le regioni degli strumenti adeguati a individuare e operare le scelte sociali-economiche-politiche.

L'impostazione data al nuovo Ente consente di rendere le regioni autosufficienti nel campo della ricerca di interesse locale e consente simultaneamente di decentrare alle regioni il lavoro di raccolta e tabellazione dei dati, riservando all'ENIRS la elaborazione, la interpretazione e la presentazione degli stessi e, a partire da questi, l'effettuazione dello studio delle previsioni e delle proposte delle possibili realizzazioni nel campo economico e sociale.

Pertanto, sottraendo all'Ente i voluminosi compiti di esecuzione materiale, vanno potenziati i servizi di elaborazione e quelli di relazione con gli organi esecutori, che, nel territorio di loro competenza possono con minor fatica e con più rapidità provvedere a soddisfare le varie esigenze.

L'Ente dovrà, dal canto suo, orientare e coordinare l'attività di ricerca degli Uf-

fici regionali in modo che nella ovvia diversificazione dei fini delle varie regioni, resti impostata e salvaguardata la fondamentale esigenza di dati omogenei sull'intero territorio nazionale.

Provenendo all'Ente tutte le informazioni possibili da ogni angolo del paese, resta facile innestare su tale conoscenza anche lo studio dell'economia sia nell'aspetto congiunturale che nella ipotesi di programmazione, la qual cosa giustifica il raggruppamento in un unico organismo anche delle competenze dell'ISCO, dell'ISPE e dell'INEA.

È prevista, inoltre, la realizzazione di una banca dei dati, a cui possano attingere tutte le Regioni, i Ministeri, il Parlamento e qualsiasi altra Amministrazione si fornisca degli opportuni terminali. Anche i privati potranno accedere a tale servizio, con sufficiente comodità e rapidità, mediante la consultazione della competente Agenzia regionale.

In tale modo vengono a preordinarsi le condizioni di attuazione della politica regionalistica della CEE, avvicinandosi a quel modello di « Agenzia nazionale della informazione statistica » auspicata e con tanta competenza illustrata dal Marbach nella sua comunicazione al Convegno sull'informazione statistica tenutosi a Roma il 28 maggio 1971 (Annali di Statistica, Serie VIII, vol. 26, pagg. 269-282). In quel convegno, quella del Marbach è stata forse l'unica esposizione del problema cruciale della ricerca statistica: l'organizzazione delle strutture. Dice, infatti il Marbach: « Perché un'agenzia? Anzitutto perché sostanzialmente in questi termini il problema viene affrontato ogni volta che tale esigenza è esplicitamente espressa. In secondo luogo perché, nel riferimento ad una Amministrazione funzionale, il modello di Amministrazione-Azienda costituiscono gli elementi caratterizzanti del quadro istituzionale tracciato dal Rapporto preliminare al programma economico 1970-1975 (Progetto 80) ».

Si è delineata nella presente proposta la struttura fondamentale dell'ENIRS, lasciando all'autonoma facoltà dell'Ente stesso l'organizzazione più capillare dei propri servizi, proprio perché possa realizzarsi il più efficacemente possibile per le proprie ed altrui esigenze.

Ovvio che le esigenze dell'Ente sono anche quelle dello Stato, ma si torna ad insistere, per « altrui esigenze », sulle necessità di conoscenza a livello regionale. Non si può ignorare la realtà regionale, senza incorrere nell'altra realtà della mancanza di collegamento tra centro e periferia. Qualsiasi istituzione centrale si voglia creare sarà destinata a fallire se non si articolerà nella collaborazione e coordinamento delle attività regionali, poiché le regioni già cercano di rendersi autonome in fatto di ricerca statistica nella attuale carenza di disponibilità manifestatasi al centro.

Questa problematica si è ormai da tempo fatta innanzi sulla scena della programmazione ed ha trovato sbocco nella previsione di realizzare gli « Istituti regionali di ricerca » che dovrebbero mettere le regioni in grado di « conoscere per agire » (Cfr. P. Nizza: Gli Istituti regionali ricerca: problemi e prospettive).

Sul trasferimento alle regioni delle funzioni dell'Amministrazione centrale, giova richiamare quanto ha rappresentato il Basanini alla Commissione parlamentare per le questioni regionali: « Considerazioni parzialmente diverse » (da quelle dell'Amministrazione diretta dello Stato) « possono essere fatte, viceversa, per quanto concerne il sistema degli enti pubblici strumentali, ossia la cosiddetta amministrazione indiretta dello Stato. Il professor Giannini sottolineava poco fa che la nostra Commissione, incaricata di studiare i problemi di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 382, non ha potuto al riguardo che occuparsi delle funzioni, e dei compiti esercitati dagli enti pubblici nelle materie di competenza regionale (proponendone il trasferimento alle regioni o agli enti locali) senza poter avanzare proposte in tema di scioglimento o di riordinamento degli enti stessi.

« Al riguardo va tuttavia sottolineato che, ovviamente, i medesimi limiti non valgono per il legislatore delegato (ossia per il Governo): le deleghe previste dalla legge n. 382 possono essere utilizzate infatti congiuntamente a quelle previste dalla legge n. 70 del 1975, sulla disciplina del parastato e la soppressione degli enti inutili » (Camera dei deputati - Senato della Repubblica: Problemi sul trasferimento delle funzioni statali per il completamento dell'ordinamento regionale - 1976 - pag. 21).

Ovviamente, oltre che di soppressione, si parla anche di ristrutturazione o riordinamento degli enti pubblici. A queste ristrutturazioni e riordinamenti potrebbero opporsi le burocrazie degli Enti, così come avverte il Bassanini a proposito di quelle ministeriali: « ... Non per questo, naturalmente, risulta del tutto escluso il pericolo che le burocrazie ministeriali, prefigurandosi le conseguenze che dal trasferimento delle funzioni prima o poi deriveranno sulla struttura organizzativa delle amministrazioni centrali, assumano atteggiamenti nei confronti del trasferimento delle funzioni o tornino a riproporre forme di « ritaglio » delle competenze regionali e locali, per salvare le ragioni di sopravvivenza di apparati centrali destinati in qualche caso a scomparire o a venire radicalmente ristrutturati: le reazioni di alcuni Ministeri alle proposte della nostra Commissione ne sono una convincente dimostrazione ».

Il Governo, certamente, può usare entrambi i poteri di delega citati dal Bassanini e perciò provvedere alla fusione o anche al solo coordinamento degli Enti; ciò non contrasta con la presente proposta né, questa, con la legge n. 70 del 1975 che, come richiamato all'inizio, lascia al Parla-

mento (articolo 4) la potestà di creare nuovi enti pubblici non economici. Pertanto la presente proposta di legge non si contrappone, ma si affianca ad una eventuale proposta governativa formulata col superamento dell'ostruzionismo burocratico e rimanendo nella sfera dell'Amministrazione indiretta dello Stato.

L'ENIRS viene posto alle dipendenze del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, perché sembra sia la migliore collocazione possibile per l'espletamento dei compiti assegnati. Si ottiene in tal modo anche una più stretta collaborazione con altri enti e amministrazioni cui necessita il dato finito o anche l'elaborazione dei propri dati in un più vasto orizzonte di conoscenza. Una Commissione parlamentare di vigilanza provvederà al controllo dell'attività dell'Ente.

Concludendo, si esprime la speranza che con la presente proposta di legge si possa dar vita ad un Ente che non sia un puro e semplice organo esecutivo delle necessità dello Stato, senza lo spirito di iniziativa scientifica, ma sia un organismo proteso al progresso, dove le idee e le realizzazioni di esse nascano anche dall'interno e dalla periferia e si realizzino come espressione di attività propria di intelletto e di scienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale per le informazioni e per le ricerche statistiche (ENIRS).

L'Ente ha propria personalità giuridica e gestione autonoma, esso è posto alla dipendenza del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 2.

L'Ente nazionale per le informazioni e per le ricerche statistiche è classificato ente di alto rilievo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1975, e per gli effetti degli articoli 20 e 27 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'Ente è incluso tra gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione del gruppo VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, alla cui osservanza è totalmente soggetto.

ART. 3.

La sede legale dell'Ente nazionale per le informazioni e per le ricerche statistiche è stabilita a Roma, nell'edificio demaniale di Via Cesare Balbo, n. 16.

Lo Stato provvederà l'Ente di tutti gli altri locali di cui eventualmente avrà necessità.

ART. 4.

Sono soppressi: l'Istituto centrale di statistica (ISTAT), l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), l'Istituto per lo studio della congiuntura (ISCO).

Le attività, le passività, i locali, le strutture degli enti soppressi in virtù del primo comma del presente articolo sono trasferiti all'ENIRS, che entro un anno dalla pubblicazione della presente legge provvederà a unificare le gestioni degli enti stessi.

ART. 5.

I compiti e le funzioni attribuiti dalle leggi agli enti soppressi indicati all'articolo 4 sono assunti dall'Ente nazionale per le informazioni e per le ricerche statistiche che, pertanto, provvede:

a) alla compilazione, illustrazione e pubblicazione delle statistiche generali e speciali che interessano l'attività del Governo, del Parlamento e delle regioni, effettuando direttamente o tramite le regioni o altre Amministrazioni le rilevazioni e le indagini necessarie;

b) alla effettuazione di indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici occorrenti al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

c) a svolgere studi e ricerche in campo congiunturale;

d) ad eseguire studi e ricerche di economia agraria e forestale;

e) a curare la costituzione e il continuo aggiornamento della banca dei dati a cui fanno capo i terminali delle Agenzie regionali di statistica;

f) ad eseguire speciali statistiche o elaborazioni interessanti l'attività del Consiglio nazionale delle ricerche;

g) ad eseguire speciali statistiche ed elaborazioni per conto di Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati, nonché per conto della Comunità economica europea; detti lavori saranno regolati, se del caso, da appositi contratti;

h) a curare il coordinamento metodologico dei lavori statistici e delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni e degli altri enti territoriali; dette Amministrazioni ed enti devono attenersi alle direttive dell'ENIRS tranne che per le statistiche di carattere interno o aziendale;

i) a fornire, qualora ne venga richiesto, a enti internazionali ed Amministrazioni straniere i dati di cui dispone, con l'autorizzazione del Ministero degli affari esteri al quale devono essere fatte conoscere le richieste pervenute, eccettuate quelle della Comunità economica europea;

l) a designare al Governo i rappresentanti dell'Italia da inviare a congressi, conferenze e riunioni internazionali vertenti sulla materia statistica.

ART. 6.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, l'ENIRS si avvarrà dei propri Uffici regionali di corrispondenza e coordinamento che avranno sede presso gli Uffici regionali di statistica di cui al successivo articolo 7, nelle regioni dove questi saranno costituiti.

Gli uffici regionali dell'ENIRS saranno dotati di terminali collegati alla memoria elettronica installata presso la sede centrale come base della banca dei dati.

ART. 7.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge tutte le regioni sono autorizzate ad organizzare nella propria giurisdizione Uffici regionali di statistica aventi il compito di provvedere alla rilevazione, verifica, elaborazione e tabellazione dei dati relativi alle statistiche disposte dall'ENIRS, dalla regione, dalla CEE, e concordate nella Agenzia regionale di statistica.

ART. 8.

Le regioni hanno facoltà di effettuare tutte quelle statistiche ritenute utili al progresso sociale, economico e culturale delle popolazioni comprese nella propria giurisdizione.

I progetti di ricerca statistica regionali devono essere sottoposti all'ENIRS per il visto di approvazione metodologica, dovuto per necessità di coordinamento e comparazione dei dati.

ART. 9.

Gli Uffici regionali di statistica sono tenuti a prestare la loro opera all'Ente nazionale per le informazioni e per le ricerche statistiche.

Gli Uffici regionali di statistica devono essere organizzati in modo da risultare tecnicamente indipendenti dal potere esecutivo regionale; i dati da essi raccolti saranno immessi nella banca dei dati dell'ENIRS e potranno essere pubblicati con le stesse garanzie richieste all'ENIRS, conformemente a quanto disposto al successivo articolo 35.

ART. 10.

Gli Uffici provinciali di statistica funzionanti presso le Camere di commercio, gli Uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, i Comuni sono tenuti a prestare la loro opera per le necessità dell'ENIRS e dell'Ufficio regionale di statistica competente per territorio.

ART. 11.

Sono istituite le Agenzie regionali di statistica con sede presso l'Ufficio regionale di statistica.

Delle Agenzie regionali di statistica fanno parte:

- a) l'Ufficio regionale di corrispondenza e coordinamento dell'ENIRS;
- b) l'Ufficio regionale di statistica;
- c) l'Ufficio provinciale di statistica avente sede nel comune capoluogo di regione;
- d) l'Ufficio comunale di statistica del comune capoluogo di regione;
- e) gli Istituti di statistica delle università pubbliche o libere presenti nella regione.

ART. 12.

Le Agenzie regionali di statistica, il cui funzionamento è indipendente e complementare rispetto ai singoli componenti, sono gestite da un Comitato di attività composto da:

- a) il competente Assessore regionale, che lo presiede;
- b) il dirigente dell'Ufficio regionale ENIRS;
- c) il dirigente dell'Ufficio regionale di statistica;
- d) il Capo ufficio del locale Ufficio provinciale di statistica;
- e) il dirigente dell'Ufficio di statistica del comune capoluogo di regione;
- f) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti nella regione;
- g) uno o più rappresentanti della o delle università funzionanti nella regione;
- h) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, se l'Ente è presente e operante nella regione;

i) un rappresentante del Provveditorato agli studi avente sede nel comune capoluogo di regione;

l) altri rappresentanti di altre organizzazioni chiamati a farne parte ai sensi del successivo articolo 14.

ART. 13.

Il Comitato di attività dell'Agenzia regionale di statistica si riunisce ogni volta che lo chiede il presidente o un terzo dei componenti ed ha il compito:

a) di individuare e raccomandare tutti quegli accorgimenti utili al miglior funzionamento della Agenzia, specialmente per quanto concerne l'interscambio delle notizie di interesse regionale e nazionale;

b) di individuare e suggerire le migliori soluzioni per il coordinamento di tutti gli uffici di statistica operanti nella regione con lo scopo di evitare duplicazioni di lavoro e ottenerne lo snellimento;

c) di designare il rappresentante regionale che farà parte del Consiglio nazionale dell'informazione e della ricerca statistica;

d) di stabilire e modificare le norme di accesso degli Organismi pubblici e dei privati alla acquisizione dei dati statistici;

e) di proporre all'ENIRS particolari indagini da effettuare per una maggiore conoscenza dei fenomeni che si ritiene dover studiare per la loro importanza regionale e per la loro travalicazione dell'ambito regionale.

ART. 14.

Il Comitato di attività dell'Agenzia regionale di statistica può:

a) ampliare o ridurre il numero dei suoi componenti;

b) chiamare a far parte dell'Agenzia anche enti privati, se particolarmente qualificati, previa autorizzazione dell'ENIRS.

ART. 15.

Le spese per il funzionamento del Comitato di attività dell'Agenzia regionale di statistica sono a carico della regione.

L'Ufficio di segreteria del predetto Comitato sarà, invece, incombenza dell'Ufficio regionale dell'ENIRS.

ART. 16.

È istituito il Consiglio nazionale della informazione e della ricerca statistica; esso si compone:

- a) del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede;
- b) del presidente dell'ENIRS;
- c) del presidente del CNR;
- d) di un rappresentante per ogni Ministero;
- e) di un rappresentante di ogni singola regione;
- f) di un rappresentante dell'ANCI;
- g) di un rappresentante dell'UPI;
- h) di sei docenti universitari in materie statistiche ed economico-finanziarie;
- i) di tre docenti universitari in diritto amministrativo e costituzionale;
- l) dei direttori generali dell'ENIRS.

Il Consiglio nazionale della informazione e della ricerca statistica dura in carica quattro anni.

ART. 17.

Il Consiglio nazionale dell'informazione e della ricerca statistica si riunisce due volte all'anno e ogni altra volta che sarà convocato dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica o che sia richiesto da un terzo dei componenti.

Ad esso riferisce il presidente dello ENIRS sull'attività statistica svolta nell'anno e ad esso sottopone il programma da svolgere.

Il Consiglio approva le linee generali del programma, formula le proposte per il migliore svolgimento, suggerisce le modifiche da apportarvi, inserisce nuove ricerche.

È esclusa dalla competenza del Consiglio nazionale l'approvazione delle rilevazioni concernenti la programmazione economica di interesse governativo.

ART. 18.

Una apposita Commissione parlamentare è incaricata di vigilare sul funzionamento dei servizi statistici, in special modo per quanto concerne l'indipendenza e la obiettività dell'informazione e il rispetto del segreto, individuale e delle società, delle notizie raccolte.

ART. 19.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva il programma annuale di attività dell'ENIRS per quanto concerne le rilevazioni e gli studi interessanti la programmazione economica; l'approvazione del programma non esclude la richiesta di effettuare nuove elaborazioni e ricerche.

ART. 20.

Sono organi dell'Ente nazionale per la informazione e per la ricerca statistica:

- il presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- la Giunta esecutiva;
- il Comitato della ricerca e del coordinamento;
- i direttori generali.

ART. 21.

Il Presidente dell'ENIRS è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presidente dell'ENIRS dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta; ha la legale rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede gli organi amministrativi e consultivi dell'Ente stesso.

ART. 22.

Il Consiglio di amministrazione dell'ENIRS dura in carica quattro anni ed è composto:

- dal presidente dell'Ente;
- dal rappresentante nominato dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;
- da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- da due esperti in materia amministrativa;
- dai direttori generali dell'ENIRS;
- da due rappresentanti eletti dal personale dell'Ente.

ART. 23.

Al Consiglio di amministrazione è attribuito il compito di:

formulare i piani finanziari in dipendenza dei programmi di attività annuali e poliennali che il presidente dovrà presentare al Consiglio nazionale dell'informazione e della ricerca statistica e al CIPE;

approvare i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio e i bilanci consuntivi;

deliberare lo statuto dell'Ente;

deliberare il regolamento dello stato giuridico e sul trattamento economico del personale secondo quanto previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità;

deliberare sugli atti di acquisto o di alienazione di immobili che non siano di proprietà del demanio statale;

deliberare sulla costituzione degli Uffici regionali di corrispondenza e coordinamento e sulla loro sistemazione in caso di difficoltà che insorgano con enti regionali;

provvedere alla costituzione delle Agenzie regionali di statistica nelle regioni dove non venissero costituiti gli uffici regionali di statistica;

esercitare tutte le altre funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 24.

La giunta esecutiva dell'ENIRS è composta dal presidente e dai direttori generali ed ha il compito di deliberare nelle materie demandategli dal Consiglio di amministrazione, di adottare provvedimenti aventi carattere di urgenza, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione, di deliberare sull'ordinamento dei servizi dell'Ente e di deliberare gli impegni di spesa di normale amministrazione.

ART. 25.

Il Comitato della ricerca e del coordinamento è composto dal presidente, dai direttori generali, da quattro docenti di università in materia statistica e dai rappresentanti del personale facenti parte del Consiglio di amministrazione.

Il predetto Comitato formula i programmi di attività annuali e poliennali che il presidente dovrà presentare al Consiglio nazionale dell'informazione e della ricerca statistica e al CIPE e decide sulla metodologia delle statistiche da effettuare.

Il Comitato dà il proprio avviso sulle statistiche che intendono effettuare le singole regioni e provvede a dare le direttive per il loro coordinamento, avvalendosi degli Uffici regionali dell'ENIRS, a cui può delegare la facoltà di concedere il nulla osta per le rilevazioni che già hanno formato materia di esame per una singola regione.

Provvede a concordare con il Consiglio nazionale delle ricerche i tempi e le modalità delle ricerche di interesse dello stesso CNR e di interesse comune che eventualmente non dovessero rientrare nel programma presentato al Consiglio nazionale dell'informazione e della ricerca statistica.

Il Comitato della ricerca e del coordinamento propone ai servizi dell'Ente lo studio di nuove statistiche da effettuare e le nuove elaborazioni da eseguire secondo il proprio giudizio e secondo le indicazioni emergenti dalle richieste che dovessero pervenire all'Ente.

ART. 26.

L'Ente nazionale per le informazioni e per le ricerche statistiche è articolato nelle seguenti direzioni generali, a cui vengono preposti dirigenti generali a livello B:

Direzione generale della ricerca statistica;

Direzione generale per le ricerche economiche e congiunturali;

Direzione generale per la documentazione e il coordinamento - Banca dei dati;

Direzione generale amministrativa.

Il Consiglio di amministrazione dell'ENIRS può deliberare l'istituzione di nuove direzioni generali con l'approvazione del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 27.

Il funzionamento dell'Ente nazionale per le informazioni e per le ricerche statistiche è assicurato dall'assegno dello Stato che

sarà stabilito anno per anno, previa presentazione del bilancio di previsione, salvo ulteriori erogazioni necessarie per lavori non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio stesso.

Altre entrate dell'Ente sono quelle provenienti dai rimborsi di spese per i lavori avuti in commissione, dalla vendita delle pubblicazioni e fornitura di dati statistici, dai proventi dei propri fondi, dalla vendita dei materiali fuori uso, della carta da macero e da altre entrate eventuali.

ART. 28.

L'ENIRS è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto concerne qualsiasi imposta, tassa o diritto, ad esclusione delle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche.

ART. 29.

Ferme restando le norme del controllo sui bilanci di cui all'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, funzionerà presso l'ENIRS un collegio sindacale di revisori dei conti nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro della ricerca scientifica e tecnologica e col Ministro del tesoro.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni, per ogni componente sarà nominato un supplente e le persone chiamate a farne parte non potranno essere confermate per più di una volta.

ART. 30.

Al personale dipendente dell'ENIRS si applicano le disposizioni relative al personale appartenente agli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di alto rilievo previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e dai decreti di attuazione da essa previsti.

ART. 31.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale dipendente, provvederà ad unificare i regolamenti interni, del perso-

nale e di amministrazione e di contabilità degli enti soppressi a mente dell'articolo 4 in una nuova regolamentazione da sottoporre all'approvazione degli Organi di vigilanza.

Finché non saranno emanati i nuovi regolamenti, continueranno ad avere efficacia quelli esistenti per ogni singola gestione.

ART. 32.

Il personale dell'ENIRS, immesso nei ruoli ai sensi del precedente articolo 30, è inquadrato nel ruolo tecnico-professionale nel rispetto dei requisiti che ad esso sono stati richiesti come condizione per l'assunzione in servizio.

Dalla data di pubblicazione della presente legge l'ENIRS può bandire, per il personale di cui abbisogna, concorsi separati per il ruolo tecnico-professionale e per il ruolo amministrativo.

ART. 33.

Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente a quanto concerne la unificazione dei ruoli degli enti soppressi, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può sentire i rappresentanti sindacali di ogni singolo ente soppresso a tutela dei diritti maturati dal personale delle varie amministrazioni.

Nella formulazione dei nuovi regolamenti e nella formulazione dei ruoli del personale, il Consiglio di amministrazione dell'ENIRS provvederà all'adeguamento delle norme anche per quanto attiene l'attribuzione degli incarichi di dirigenza e coordinamento.

ART. 34.

Le indagini che comportino obbligo di denuncia da parte dei cittadini ed enti privati sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, sia che si tratti di indagini dell'ENIRS, sia che si tratti di indagini degli Uffici regionali di statistica.

In applicazione del comma precedente, l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sarà ottenuto dall'Ufficio regionale con l'intermediazione dell'ENIRS.

Sui modelli di rilevazione relativi alle indagini obbligatorie dovrà essere stampata in rosso ed in evidenza la dizione: « Indagine obbligatoria disposta con decreto del Presidente della Repubblica del... ».

ART. 35.

Le notizie raccolte per qualsiasi forma e tipo di ricerca, indagine, censimento sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e possono essere pubblicate o trasmesse dai terminali della Banca dei dati soltanto in modo che non si possa individuare la persona, l'ente o la società a cui si riferiscono.

I contravventori alla disposizione sul segreto di ufficio sono passibili di ammenda, salvo ulteriori provvedimenti penali nei casi di maggiore gravità.

L'Autorità giudiziaria può chiedere la conoscenza delle notizie vincolate al segreto di ufficio soltanto con sentenza emessa in corso di procedimento.

ART. 36.

I privati cittadini e i responsabili degli uffici pubblici e privati che si rifiutano di fornire all'ENIRS le notizie richieste sono passibili di ammenda, fermo restando l'obbligo di fornire le notizie richieste.

ART. 37.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.